Studio Perry Mason

Caso n. 4 del 28.10.2021 Gruppo: Castellani

Componenti del gruppo: Barraco, Cassano, Castellani

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso:

- 1. Alla luce degli eventi raccontati da Tokyo, la sua condotta omissiva di manutenzione e controllo periodico dell'impianto di irrigazione del comune, lasciando che quest'ultimo cessasse di funzionare, sembrerebbe rientrare nella fattispecie di reato di danneggiamento punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell'art. 635 c.p.. Trattandosi di un reato evento, la sua condotta omissiva rientrando tra i reati omissivi impropri, è punibile in riferimento alla clausola di equivalenza prevista dalla fattispecie dell'art. 40 comma 2. Tuttavia l'ultimo comma dell'art 635 c.p. prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, della durata massima non superiore alla durata della pena sospesa ,subordinandola all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- 2. Riteniamo che in relazione al caso di specie non potrà essere inflitta una pena pecuniaria, qualora venga emessa una sentenza di condanna, perché per il reato di danneggiamento la pena prevista ai sensi dell'art 635 c.p. è una pena detentiva.
- 3. La conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato è prevista all'art. 136 c.p. introdotto dalla legge 689 del 1981, dopo che nel 1979 l'articolo è stato considerato in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza, in quanto prevedeva l'automatica conversione della multa e dell'ammenda in pena detentiva della stessa specie a carico del condannato insolvente.

Per la conversione della pena pecuniaria l'art 136 rimanda agli artt. 102 L. 689 del 1981 il quale prevede:

- conversione della pena pecuniaria in libertà controllata per un periodo massimo di 1 anno e 6 mesi, ovvero su richiesta del condannato nel lavoro sostitutivo
- un ragguaglio tra 250€ di pena pecuniaria e un giorno di libertà controllata e un ragguaglio tra 25€ di pena pecuniaria e un giorno di lavoro sostitutivo.
 - e l'art. 103 della medesima legge il quale fissa i limiti massimi di durata per le sanzioni da conversione. La durata della libertà controllata non può eccedere 1 anno e 6 mesi se la pena convertita è quella della multa, 9 mesi in caso di ammenda; la durata del lavoro sostitutivo non può superare mai i 60 giorni.